

## Diritto d'autore: disciplina civilistica e tutela

di [Lelio Cacciapaglia](#)

Publicato il 7 Settembre 2022

La **disciplina normativa del diritto di autore** è contenuta in **alcuni articoli del codice civile** e nella **legge** speciale del 1941, più volte modificata e integrata, rubricata *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*.

In questo numero affrontiamo le **problematiche civilistiche e legali**.

In un prossimo contributo quelle fiscali e la gestione in dichiarazione dei redditi.

### Diritto d'autore: cosa tutela

Il **diritto d'autore** tutela le opere dell'ingegno *“di carattere creativo”*, riferibili alle **scienze e alle arti in genere**, che hanno per oggetto il modo o la forma di espressione esterna dell'opera.

Dunque, non vengono tutelati i contenuti intrinseci dell'opera, ossia i principi e le idee alla base dell'opera (Cfr. Circolare Assonime n. 30 del 5 aprile 2002).

Affinché possa operare la tutela giuridica, occorre che l'opera abbia carattere *“creativo”*, ossia deve costituire una forma *“originale”* di espressione del pensiero che viene, in quanto tale, protetta giuridicamente attraverso il riconoscimento del:

- **diritto** cd. *“morale”* che compete sempre all'autore;
- **diritto di sfruttamento economico dell'opera medesima** che può anche essere ceduto a terzi.

La protezione giuridica, quindi, si ha solo se sono presenti i requisiti di *“creatività, originalità e novità”* (Cassazione civ. n. 10516/1994).



## I diritti connessi al diritto d'autore

È necessario, anche per i risvolti fiscali conseguenti (che verranno affrontati nel prossimo contributo), specificare che in alcuni campi (quali ad esempio, la cinematografia e la discografia) i diritti di **sfruttamento dell'opera** sono dalla legge attribuiti, a titolo originale, sotto forma di *“diritti connessi”*, al **produttore dell'opera stessa**.

I diritti connessi al diritto d'autore sono quei diritti che la legge riconosce non all'autore di un'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti:

- agli artisti interpreti ed esecutori;
- ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi;
- ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
- alle emittenti radiofoniche e televisive.

Con il **parere n. 6592 del 1997**, l'Avvocatura generale dello Stato ha fornito risposta all'Agenzia delle entrate in relazione al **trattamento dei “diritti connessi” ai fini dell'Iva**.

Per quel che qui interessa (gli aspetti fiscali verranno, come detto, approfonditi in un prossimo contributo) l'avvocatura ha rilevato che:

*“il diritto degli artisti interpreti ed esecutori, pur essendo stato dalla nuova normativa avvicinato al diritto di autore, resta pur sempre regolato da norme specifiche ed è ancora designato con un nomen diverso da quello dell'autore.*

*L'opera dell'interprete o dell'esecutore, d'altra parte, pur se anch'essa certamente qualificata da creatività e originalità, consiste tuttavia nell'espressione divulgativa di un'altrui opera dell'ingegno.*

*La legge la comprende nei diritti connessi e non nel diritto di autore proprio perché essa comporta l'utilizzazione dell'opera altrui e perché di conseguenza è indispensabile disciplinare il collegamento che ne deriva, al fine di evitare interferenze che si verificano nel corso dell'esercizio del diritto dell'interprete e dell'esecutore.*

*Proprio perché ontologicamente diverso da quello dell'autore, il diritto connesso dell'artista interprete o esecutore, come esattamente osservato dall'Amministrazione delle finanze, è dalla legge regolato, almeno per quanto riguarda il compenso per*

*l'utilizzazione delle registrazioni, in modo uguale a quello del produttore di dischi fonografici”.*

Una distinzione si impone, insomma, tra diritto d'autore in senso proprio, legato alla creatività e originalità dell'espressione, e diritti a esso connessi, che ne attuano l'“*espressione divulgativa*”.

Con le innovazioni del 1994, il diritto degli interpreti e degli esecutori ha acquistato “*dignità di diritto soggettivo riguardo alla utilizzazione della esecuzione da loro compiuta, ma non per questo può sostenersi che vi sia totale equiparazione con il diritto di autore*”.

## Il diritto di immagine

Talvolta confuso con il diritto d'autore è in **diritto d'immagine**.

L'agenzia delle entrate nella **risoluzione n. 255 del 2 ottobre 2009** ha rilevato che:

*“Il diritto all'immagine è un diritto assoluto della persona il quale garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione”.*

Detto diritto, disponibile da parte del suo titolare, trova la sua disciplina generale nell'[articolo 10 del codice civile](#) e una più specif

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento